

COMUNICAZIONI AL M.E.F.

*“I destinatari del presente Decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui **all' articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14** , e **all' articolo 50** ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell' Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”*

(Precedente limite € 12.500, fino al 31 maggio 2010)

all'Art. 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore	
I° comma	È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 € . Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
V° comma	Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
VI° comma	Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
VII° comma	Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
XII comma	Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 € ;

XIII comma	I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 € , esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione;
XIV comma	In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
Art. 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia	
I comma	L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata
II comma	L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata